

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DIANA Lino, BESOSTRI, MAGNALBÒ,
PINGGERA, LUBRANO di RICCO, MARINI, VALENTINO,
BERTONI, DI PIETRO, DENTAMARO, NAPOLI Roberto,
BATTAGLIA, MUNDI, PASTORE, CÒ, PREIONI, CALLEGARO
e NAPOLI Bruno**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1998

Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura civile,
in materia di costituzione dell’attore

ONOREVOLI SENATORI. - La modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile si rende necessaria per due motivi.

Il primo è di ordine prevalentemente pratico: l'impossibilità concreta, in un termine così breve, di un tempestivo ritorno della cartolina di ricevuta dell'atto notificato costringe, la maggior parte delle volte, a procedere all'iscrizione alla cieca delle cause a ruolo.

Il lasso di tempo che intercorre tra la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, l'effettiva notifica e il ritorno della cartolina di ricevuta comporta un periodo di attesa talvolta superiore anche ad un mese, poichè non è insolito che la notifica avvenga per compiuta giacenza.

Il secondo è di ordine giuridico: l'esigenza di un riequilibrio dei termini concessi al convenuto per la costituzione rispetto a quelli concessi all'attore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

b) le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

